

ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN COMMISSIONE 5/00795

Dati di presentazione dell'atto

Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 107 del 18/12/2008

Firmatari

Primo firmatario: [MANCUSO GIANNI](#)
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 18/12/2008

Elenco dei co-firmatari dell'atto

Nominativo co-firmatario	Gruppo	Data firma
LO PRESTI ANTONINO	POPOLO DELLA LIBERTA'	18/12/2008

Commissione assegnataria

Commissione: [XI COMMISSIONE \(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO\)](#)

Destinatari

Ministero destinatario:

- MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
- MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 18/12/2008

Stato iter:

IN CORSO

Fasi iter:

MODIFICATO PER COMMISSIONE ASSEGNATARIA IL 18/12/2008

Atto Camera

Interrogazione a risposta in Commissione 5-00795
presentata da
GIANNI MANCUSO
giovedì 18 dicembre 2008, seduta n.107

MANCUSO e LO PRESTI. -

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze.

- Per sapere - premesso che:

il contributo integrativo consiste in una maggiorazione percentuale del corrispettivo dovuto per le prestazioni svolte dai professionisti iscritti agli albi ed è a carico del richiedente la prestazione;

per quanto concerne l'Enpav la fonte normativa alla quale fare riferimento è rappresentata dalla legge 12 aprile 1991, n. 136, che all'articolo 12 disciplina appunto la materia del contributo integrativo: «A partire dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, su tutti i corrispettivi percepiti dai veterinari iscritti agli albi professionali per l'attività professionale e di certificazione prestata a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici, da veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi, o da essi dipendenti, è dovuta una maggiorazione a carico degli operatori interessati o dei richiedenti. L'ammontare della predetta maggiorazione dovrà essere versata all'Ente dagli operatori stessi all'atto della liquidazione del corrispettivo della prestazione»;

dalla norma è possibile individuare: a) chi è tenuto a pagare la maggiorazione, che peraltro nel successivo comma 4 del citato articolo 12 è stabilita nella misura del 2 per cento; b) su quale ammontare è dovuta detta maggiorazione;

i soggetti tenuti al pagamento del contributo integrativo sono individuabili in tutti coloro, siano essi persone fisiche o enti, che richiedano a veterinari iscritti all'albo una prestazione professionale o una certificazione per le quali sia previsto il pagamento di un corrispettivo;

la norma chiarisce inoltre l'ambito di applicazione del contributo, specificando che esso è dovuto su tutti i corrispettivi percepiti per l'attività professionale e di certificazione effettuata dai veterinari a favore di associazioni, enti o soggetti pubblici; dai veterinari convenzionati con le associazioni o gli enti o i soggetti medesimi; dai veterinari dipendenti da associazioni, enti o soggetti pubblici; giova richiamare la sentenza n. 9554/2008 pronunciata dalla Corte di Cassazione nella causa Enpav c/Enpa. La Suprema Corte, nella parte motiva della decisione, afferma tra l'altro: «In questa sede non si discute del fatto che chiunque richieda una prestazione o certificazione ad un veterinario iscritto all'albo sia tenuto a versare la maggiorazione sul corrispettivo pagato, né si dubita che chi percepisce il compenso sia tenuto a versarne l'importo all'Enpav...». Ed infatti l'articolo 12, comma 1, della legge n. 136/1991 assoggetta, senza eccezione alcuna, tutti gli utenti delle prestazioni e certificazioni veterinarie all'obbligo della maggiorazione del contributo integrativo del 2 per cento;

dalla lettura della norma emerge chiaramente che la maggiorazione è dovuta laddove ricorrano due presupposti fondamentali: il primo è che la prestazione sia svolta da un veterinario iscritto all'albo professionale, il secondo è che si tratti di una prestazione professionale per la quale sia prevista la liquidazione;

non v'è dubbio che, anche nell'ipotesi in cui la prestazione sia erogata da un soggetto pubblico (quale una Asl, un Istituto zooprofilattico sperimentale, eccetera) in favore di un utente, pubblico o privato che sia, la prestazione in questione sia pur sempre una prestazione professionale materialmente resa da un veterinario iscritto all'albo e quindi, per quanto sopra detto, assoggettabile

al contributo del 2 per cento;

l'unica differenza rispetto all'ipotesi in cui la prestazione sia resa dal veterinario nell'esercizio dell'attività libero professionale è che, mentre in tale circostanza il professionista incassa direttamente dal cliente il compenso per la prestazione effettuata ed il relativo 2 per cento che poi versa all'Enpav, laddove la prestazione sia resa da un'amministrazione attraverso veterinari dalla stessa dipendenti o ad essa legati da vincoli diversi dalla subordinazione, l'attività di riscossione e di versamento all'Enpav del contributo integrativo del 2 per cento incombe in capo all'amministrazione medesima;

ciò che rileva è che ci si trovi di fronte ad una prestazione professionale resa da un veterinario iscritto all'albo professionale, a nulla rilevando il fatto che la stessa sia resa nell'ambito di un rapporto di lavoro dipendente o in forma autonoma. La norma, si ribadisce ancora una volta, assoggetta tutti i compensi delle prestazioni veterinarie, nessuno escluso, alla maggiorazione del 2 per cento, indipendentemente dalla forma in cui i veterinari prestino la loro attività;

giòva richiamare il dettato del decreto legislativo n. 432/1998 che disciplina la materia dei contributi dovuti per l'attività prestata dai servizi veterinari delle AA.SS.LL. nell'espletamento dei compiti di ispezione e di controllo sanitari. L'articolo 5 del citato decreto stabilisce le percentuali di ripartizione di detto contributo tra diversi soggetti pubblici (90 per cento alle AA.SS.LL., 4 per cento agli II.ZZ.SS., eccetera). Ebbene tale distribuzione porta con sé anche l'attribuzione della maggiorazione del 2 per cento, che viene applicata per la prestazione resa dal servizio veterinario della Asl, secondo le quote di spettanza di ciascun soggetto pubblico citato nel decreto in questione;

nel caso in cui la maggiorazione del 2 per cento nei rapporti tra enti pubblici non venga correttamente applicata si acclarerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, con conseguenti dubbi di legittimità costituzionale:-

se il Governo intenda chiarire se la maggiorazione del 2 per cento (contributo integrativo) sia dovuta anche nei rapporti tra soggetti pubblici. (5-00795)